



CENTRO DIURNO SOCIALE "Madre Teresa di Calcutta" SUPINO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. lgs. 3 luglio 2017, 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata "CENTRO DIURNO SOCIALE " Madre Teresa di Calcutta" SUPINO A.P.S. (d'ora in avanti l'ASSOCIAZIONE).

ART. 2 – SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Supino Via dei Notari 149. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e non di discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. A titolo esemplificativo:

- La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- L'integrazione sociale;
- La promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- La beneficenza;
- L'impegno nel volontariato civile e solidale;
- La tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, dovranno essere coerenti con le finalità perseguite dalla medesima e dovranno necessariamente rientrare tra le attività elencate dall'art. 5 del Dls. 117/2017. Ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attuazione delle seguenti attività:

- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017;



Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati, dei propri familiari conviventi o di terzi, attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico sportiva, sociale ed assistenziale, per dare in particolare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva onde eliminare eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione;

- Promozione e la tutela dei diritti umani e dei diritti civili;
- Incentivare l'organizzazione di iniziative per associati e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza e autofinanziamento;
- Promozione della cultura della legalità;
- Favorire lo svolgimento della vita associativa, con incontri di attività educative, e per reciproci scambi di idee e conoscenza in collegamento con le nuove generazioni, e, le scuole di ogni ordine e grado;
- Promuovere incontri e gemellaggi con altre Associazioni similari;
- Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone nel rispetto delle leggi vigenti.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, L'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'Associazione di Promozione Sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.



L'Associazione non ha nessuna connotazione politica, pur nel rispetto del pluralismo delle opinioni, secondo i principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, al fine di salvaguardare la sua reale autonomia e la sua funzione sociale.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscono ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un apposita domanda di ammissione, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minore di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi, al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto di voto, e ad essere candidati ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di " Socio onorario ", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 60 giorni; se non accolta, quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificare l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il Consigliere Delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore età, purché iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto nelle assemblee dei Soci convocate.

Nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi elettivi dell'Associazione. (le modalità sono disciplinate nel regolamento interno)

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro dei soci; libro delle adunanze e deliberazioni:- dell'Assemblea ; del Consiglio Direttivo; dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio di controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 7 – DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- All'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- A sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività da svolgere;

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, intrasmissibile e non rivalutabile.



ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale, o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale, il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo scritto;
- Inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione

ART. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite, Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

ART. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige:

- il bilancio preventivo di esercizio sociale, con l'indicazione dei proventi da realizzare e dell'attività da svolgere nell'anno di riferimento per il perseguimento delle finalità istituzionali previste da presente statuto.
- il bilancio consuntivo di esercizio sociale, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi realizzati e degli onori sostenuti, dalla relazione di missione, che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione.

I bilanci di esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, che provvede a depositarli nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea indetta per l'approvazione.

L'Assemblea approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre antecedente l'anno di riferimento, e, il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, i bilanci di esercizio possono essere redatti nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

ART. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione. Fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1- L'Assemblea dei soci;
- 2- Il Presidente (rappresentante legale dell'Associazione);
- 3- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- 4- L'Organo di controllo;
- 5- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria: per le modifiche statutarie e dei regolamenti interni; per lo scioglimento dell'Associazione, o per la delibera di fusione, scissione e trasformazione; per l'elezione degli organi direttivi alla scadenza; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o trasformazione dell'Associazione, occorre:

In prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, e, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente. e all'occorrenza, quanto previsto, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto, dallo Statuto, dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- Approva i bilanci di esercizio;
- Approva i regolamenti interni;
- Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge l'organo di controllo;
- nomina la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- Elegge il Collegio dei Probiviri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica la data delle Elezioni degli organi in scadenza, e, le scelte del metodo di votazione se non previsto dal regolamento interno;
- Può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente.

ART. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dall'Assemblea tra i suoi membri e dura in carica per tre anni ed è rieleggibile, per tre mandati consecutivi; (le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento interno)

svolge la sua attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- nomina e revoca il Vice Presidente all'interno del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca il Tesoriere tra i soci;
- nomina e revoca il Segretario tra i soci;
- sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

- Nomina, di concerto con il Segretario, la Commissione Elettorale.
- Stabilisce la data delle elezioni alla scadenza del mandato degli organi direttivi e di controllo, convoca l'assemblea dei soci per la ratifica;
- Propone, al Consiglio direttivo, la sostituzione di membri dimissionari o rinunciatari degli organi di gestione eletti; (le modalità sono disciplinate dal regolamento interno);
- Propone, al Consiglio Direttivo, la nomina di gruppi di lavoro;
- Propone, al Consiglio Direttivo, i soci ai quali si attribuisce la qualifica di Socio onorario.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, o di morte, subentra il Vice Presidente fino alla scadenza del mandato.

ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, 5 effettivi e 2 supplenti, eletti fra i soci.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo. (le modalità di elezione sono disciplinate nel regolamento interno) .

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

ART. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e mail, sms o fax da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Segretario, e, sottoscritto dai partecipanti, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del Segretario presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo le elezioni, convocata dal Presidente, elegge tra i membri, i coordinatori degli eventuali gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizza gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- delibera in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- delibera l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elabora i bilanci di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse;
- approva, su proposta del Presidente, la nomina di membri in sostituzione, in caso di dimissioni o rinuncia di membri eletti degli organi di gestione del Centro;
- Approva, su proposta del Presidente, l'assegnazione della qualifica di Socio Onorario.

ART. 21 – SEGRETARIO

Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Riceve le candidature per l'elezione agli organi direttivi e di controllo, ne verifica l'accettabilità, predispone tutti gli atti per l'elezione. Nomina, di concerto con il Presidente, una Commissione elettorale composta da tre membri, soci non candidati alle elezioni.

Svolge la sua funzione gratuitamente.

ART. 22 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione delle bozze dei bilanci di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per la ratifica – in Assemblea dei Soci.

Svolge la sua funzione gratuitamente.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. (Le modalità di elezione sono regolamentate dal regolamento interno). Dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili, nomina al suo interno un coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione. Sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisore legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità, di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa relazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina al suo interno il Presidente. Dura in

carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'art. 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo monocratico o, in caso di Organo di Controllo collegiale uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo e tenuto a cura del medesimo.

ART. 24 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti di indubbia moralità.

(Le modalità di elezione sono regolamentate dal regolamento interno).

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto dal presente statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 25 – GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro, proposti dal Presidente e nominati dal Consiglio Direttivo, hanno oggetto della propria attività, preordinata per gli scopi del Centro, i seguenti settori :

- amministrazione e manutenzione del Centro;
- servizi vari (attività culturali – ricreative – iniziative assistenziali e di solidarietà – lavori artigianali);

Ogni gruppo di lavoro, nominato, è coordinato da un membro del Consiglio Direttivo e svolge la sua attività gratuitamente.

ART. 26 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente.

ART. 27 – INCOMPATIBILITA' ED INELEGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici elettivi e non elettivi, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associazioni concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla sua sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

Non possono, inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di: coniugi, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado.

Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati, e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

ART. 28 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

ART. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016 n° 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 e s.m.i.) e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. lgs 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbano intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. lgs. 117/2017.

Resta inteso che in parziale deroga rispetto a quanto prevede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo in data 08/05/2019 con delibera n° 4/2019.

Ratificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con delibera n° 05 del 25/05/2019.